

<p>Classe 2a - Alturenate terrazzate a condizioni di drenaggio variabili.</p> <p>Principali fattori limitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prossimità ad aree vulnerabili dal punto di vista idraulico per esondazione o a versanti mediane attivi in moderata evoluzione morfologica; - presenza di aree edificato; - possibile presenza di localizzate direttrici preferenziali di scorrimento di acque sia superficiali che sotterranee; - possibile coerenza di falda a bassa o moderata soggiacenza; - possibile coerenza di terreni scarsamente adensati; - vulnerabilità indiretta per convoluzione lungo la rete viaria di acque non incanalate a seguito di eventi meteorici di particolare intensità; - possibile coerenza di scavi e/o riempimenti pregressi storicamente non noti; - drenaggio variabile. <p>Sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e.</p> <p>Obiettivi di approfondimento:</p> <p>Fermo restando il rispetto di quanto imposto dal D.M. 14/01/2008 s.m.i. si ritengono necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevamento geologico-geomorfologico con ricostruzione delle direttrici di deflusso delle acque superficiali e valutazione della possibile vulnerabilità indotta dalla prossimità ad aree a rischio idraulico per esondazione o a versanti mediane attivi e conoidi; - rilievo planimetrico di dettaglio; - valutazione delle caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità significativa con particolare attenzione alla eventuale presenza di materiali fini scarsamente permeabili o a livelli scarsamente adensati anche di natura organica; - valutazione della capacità portante dei terreni di fondazione e cedimenti indotti; - eventuale coerenza di interventi di scavo e riassetto pregressi; - nel caso di scavi, sbancamenti o riporti, valutazione della stabilità dei fronti e dei versanti sia in corso d'opera che a fine intervento con particolare attenzione verso strutture già esistenti; - valutazione della soggiacenza della falda e più in generale delle modalità di circolazione idrica sotterranea e della presenza, anche temporanea, di filtrazioni dalle pareti di scavo o di acque nel primo sottosuolo; <p>Classe 2b - Conoidi alluvionali in contesto urbanizzato consolidato.</p> <p>Principali fattori limitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prossimità ad aree vulnerabili dal punto di vista idraulico per esondazione, a versanti mediane attivi in moderata evoluzione morfologica e a corsi d'acqua (generalmente regolati); - attività variabile; - variabilità della granulometria dei terreni (quindi di riflesso della loro conducibilità idraulica) dall'apice della conoidi alle porzioni distali; - presenza di aree edificato; - presenza di localizzate direttrici preferenziali di scorrimento di acque sia superficiali che sotterranee; - possibile coerenza di falda a bassa o moderata soggiacenza; - possibile coerenza di terreni scarsamente adensati; - vulnerabilità indiretta per convoluzione lungo la rete viaria di acque non incanalate a seguito di eventi meteorici di particolare intensità o provenienti dai versanti a monte; - possibile coerenza di scavi e/o riempimenti pregressi storicamente non noti; - condizioni di drenaggio variabili. <p>Sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e.</p> <p>Obiettivi di approfondimento:</p> <p>Fermo restando il rispetto di quanto imposto dal D.M. 14/01/2008 s.m.i. si ritengono necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rilevamento geologico-geomorfologico con ricostruzione delle direttrici di deflusso delle acque superficiali; - valutazione della vulnerabilità indotta dalla prossimità ad aree a rischio idraulico o a versanti mediane attivi; - rilievo planimetrico di dettaglio; - valutazione delle caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità significativa; - valutazione della capacità portante dei terreni di fondazione e cedimenti indotti; - eventuale coerenza di interventi di scavo e riassetto pregressi; - nel caso di scavi, sbancamenti o riporti, valutazione della stabilità dei fronti e dei versanti sia in corso d'opera che a fine intervento con particolare attenzione verso strutture già esistenti. 	<p>Classe 2a - Aree a pericolosità "H2" per fenomeni di crollo in contesto urbanizzato consolidato definita a seguito riclassificazione con procedura di dettaglio ai sensi della D.G.R.29/10/01 n. 76645 (assimilabile ad area "F2" P.A.I.).</p> <p>Principali fattori limitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - variabilità litologica con substrato roccioso a profondità variabile fino a subaffiorante; - aderenza ad aree attive; - vulnerabilità per prossimità a versanti in evoluzione morfologica per fenomeni di distacco, crollo e rotolamento/accumulo di massi; - possibile presenza di direttrici di scorrimento superficiale dal pendio sovrastante; - possibile circolazione idrica subsuperficiale anche irregolare lungo l'interfaccia copertura-substrato dove questo si trova a profondità ridotta; - presenza di edificato discontinuo. <p>Sono esclusivamente consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione; b) gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d; c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; e) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; f) le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; g) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali solo se non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. h) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale. <p>Si ritengono validi in aggiunta le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono vietate le nuove edificazioni; b) nel caso di interventi di modifica dello stato dei luoghi le verifiche effettuate dovranno riguardare anche le aree di pertinenza poste a monte anche se non direttamente interessate dalle opere; c) è vietato il cambio d'uso di spazi esistenti finalizzato all'utilizzo per permanenza di persone o all'insediamento di attività; d) la realizzazione di nuovi elementi nell'ambito di ristrutturazione edilizia (comma 2 art. 27 L.R. 12/2005) è subordinata a studio di dettaglio del grado di pericolosità secondo i criteri di alligamento 2° Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da frana (D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616) teso a definire l'eventuale necessità di messa in opera di interventi di difesa passiva per la mitigazione del rischio di caduta massi. <p>Per la progettazione degli interventi di difesa passiva sono date le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inizialmente alla progettazione preliminare possono essere utilizzate come supporto geologico e geotecnico la valutazione e la zonazione di pericolosità prodotte nello studio geologico-geomorfologico di dettaglio di P.R.G. (elab. 1002b - Relazione Tecnica dello studio di riparametrizzazione e riclassificazione di fattibilità) sono da utilizzare per frane di crollo ed allegati a cura del dr. geol. C. Franzosi, agosto 2002, Relazione Tecnica dello studio di riparametrizzazione e riclassificazione di fattibilità di zone soggette a rischio per frane di crollo ed allegati a cura dell'ISTITUTO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA, giugno 2013); - la progettazione definitiva ed esecutiva dovranno necessariamente essere precedute da uno studio geologico-geomorfologico di dettaglio finalizzato alla definizione delle analisi di scemendamento massi delle situazioni più critiche effettuato su una base cartografica appositamente prodotta (rilievo planimetrico) a scala di dettaglio non inferiore ad 1:1.000. <p>E' prescritta, a protezione di nuclei abitati esistenti la predisposizione di idoneo piano di emergenza, redatto sulla base degli esiti della valutazione e zonazione di pericolosità prodotte in apposito studio geologico-geomorfologico di dettaglio.</p> <p>Obiettivi di approfondimento:</p> <p>Altre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali dell'area, in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno anche fornire indicazioni relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione delle caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità significativa; - valutazione della capacità portante dei terreni di fondazione e cedimenti indotti; - grado di stabilità delle aree interessate dalle opere; - grado di stabilità delle aree di pertinenza poste a monte, anche se non direttamente interessate dalle opere. 	<p>Classe 3a - Conoidi medianamente attivi e versanti urbanizzati prossimi ad aree potenzialmente soggette in forma indiretta a esondazione da corso d'acqua o per convoluzione lungo la rete viaria.</p> <p>Principali fattori limitanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - variabilità litologica con substrato roccioso a profondità variabile fino a subaffiorante; - possibile presenza di localizzate direttrici di scorrimento di acque sia superficiali che sotterranee; - grado di attività variabile, generalmente moderato; - aderenza a versanti attivi in evoluzione morfologica per fenomeni di tipo gravitativo o legati allo scorrimento delle acque incanalate e non; - rischio connesso a fenomeni di esondazione, erosione o trasporto di massa operato dal corso d'acqua alimentare; - vulnerabilità indiretta per afflusso da viabilità adiacente; - presenza di edificato a carattere discontinuo. <p>Sono consentiti gli interventi edilizi di cui alla L.R. 12/2005, art. 27, commi a-b-c-d-e, fermo restando le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la realizzazione di spazi interati e/o il cambio d'uso di spazi interati finalizzato alla permanenza di persone o all'insediamento di attività e consentiti previa messa in opera di adeguati provvedimenti a tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; b) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; c) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo; d) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; e) le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; f) la manutenzione e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili; g) la realizzazione di eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico (non precludono la possibilità di attuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio, previa esecuzione di specifico studio di compatibilità dell'intervento con la situazione di rischio idrogeologico che dovrà essere validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. h) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale. <p>Si ritengono validi in aggiunta le seguenti limitazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sono vietate le nuove edificazioni; b) nel caso di interventi di modifica dello stato dei luoghi le verifiche effettuate dovranno riguardare anche le aree di pertinenza poste a monte anche se non direttamente interessate dalle opere; c) è vietato il cambio d'uso di spazi esistenti finalizzato all'utilizzo per permanenza di persone o all'insediamento di attività; d) la realizzazione di nuovi elementi nell'ambito di ristrutturazione edilizia (comma 2 art. 27 L.R. 12/2005) è subordinata a studio di dettaglio del grado di pericolosità secondo i criteri di alligamento 2° Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio da frana (D.G.R. 30 novembre 2011 n. IX/2616). <p>Per la progettazione degli interventi di difesa passiva sono date le seguenti prescrizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inizialmente alla progettazione preliminare possono essere utilizzate come supporto geologico e geotecnico la valutazione e la zonazione di pericolosità prodotte nello studio geologico-geomorfologico di dettaglio di P.R.G. (elab. 1002b - Relazione Tecnica dello studio di riparametrizzazione e riclassificazione di fattibilità) sono da utilizzare per frane di crollo ed allegati a cura del dr. geol. C. Franzosi, agosto 2002, Relazione Tecnica dello studio di riparametrizzazione e riclassificazione di fattibilità di zone soggette a rischio per frane di crollo ed allegati a cura dell'ISTITUTO TECNICO ASSOCIATO DI GEOLOGIA, giugno 2013); - la progettazione definitiva ed esecutiva dovranno necessariamente essere precedute da uno studio geologico-geomorfologico di dettaglio finalizzato alla definizione delle analisi di scemendamento massi delle situazioni più critiche effettuato su una base cartografica appositamente prodotta (rilievo planimetrico) a scala di dettaglio non inferiore ad 1:1.000. <p>E' prescritta, a protezione di nuclei abitati esistenti la predisposizione di idoneo piano di emergenza, redatto sulla base degli esiti della valutazione e zonazione di pericolosità prodotte in apposito studio geologico-geomorfologico di dettaglio.</p> <p>Obiettivi di approfondimento:</p> <p>Altre alle caratteristiche geologiche ed idrogeologiche generali dell'area, in via di minima le verifiche geologiche effettuate dovranno anche fornire indicazioni relativamente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione delle caratteristiche litologiche delle unità presenti in loco fino a profondità significativa; - valutazione della capacità portante dei terreni di fondazione e cedimenti indotti; - grado di stabilità delle aree interessate dalle opere; - grado di stabilità delle aree di pertinenza poste a monte, anche se non direttamente interessate dalle opere. 	<p>Classe 3b - Zone di piede versante con urbanizzato discontinuo e depositi di copertura morenica.</p> <p>Principali fattori limitanti:</p> <ul style="list-style-type: none">
--	--	--	--